REGOLAMENTO (CEE) N. 2021/76 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1976

relativo alla fornitura d'urgenza di latte scremato in polvere alla Repubblica di Zambia a favore delle popolazioni bisognose di tale paese, a titolo di aiuto alimentare, nel quadro del regolamento (CEE) n. 1299/76

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1298/76 del Consiglio, del 1° giugno 1976, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma d'aiuto alimentare per il 1976, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali (1), in particolare gli articoli 3 e 7,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1299/76 del Consiglio, del 1° giugno 1976, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere nel quadro del programma d'aiuto alimentare per il 1976 a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali (2), prevede una riserva di 3 630 tonnellate di latte scremato in polvere ;

considerando che la Repubblica di Zambia ha presentato una domanda di aiuto alimentare d'urgenza di latte scremato in polvere a favore delle popolazioni bisognose di tale paese ; che il fabbisogno di queste popolazioni giustifica un aiuto alimentare della Comunità ; che, tenuto conto della situazione, è opportuno che la Comunità sostenga le spese d'inoltro fino al porto di sbarco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Sulle 3 630 tonnellate di latte scremato in polvere, previste a titolo di riserva dal regolamento (CEE) n. 1299/76, 450 tonnellate sono assegnate alla Repubblica di Zambia a favore delle popolazioni bisognose di tale paese.

Articolo 2

Il finanziamento comunitario si estende alle spese d'inoltro fino al porto di sbarco.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. van der STOEL

(1) GU n. L 146 del 4. 6. 1976, pag. 3.
(2) GU n. L 146 del 4. 6. 1976, pag. 5.